I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4081/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per il malto non torrefatto della sottovoce 1107 10 99 della nomenclatura combinata, originario e proveniente dalla Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 22 luglio 1972 è stato concluso un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura è stato approvato con la decisione 86/556/CEE (1);

considerando che quest'ultimo accordo prevede un contingente annuo pari a 2 500 tonnellate, con una riduzione del prelievo di 100 ECU per tonnellata, per il malto non torrefatto della sottovoce 1107 10 99 della nomenclatura combinata, originario e proveniente dalla Finlandia; che è opportuno aprire a partire dal 1988 tale contingente annuo in via permanente e prevedere che le modalità di gestione di tale contingente siano stabilite nell'ambito di un regolamento di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1988 il prelievo all'importazione di malto non torrefatto della sottovoce 1107 10 99 della nomenclatura combinata, originario e proveniente dalla Finlandia, è ridotto di 100 ECU per tonnellata, limitatamente ad un contingente tariffario comunitario annuo di 2 500 tonnellate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 67.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.